


**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

La definizione agevolata delle controversie tributarie.

I presupposti oggettivi e soggettivi, l'onere da definizione

26 luglio 2017, ore 14:30-18:30

ODCEC di Padova



Riferimenti normativi:

- Art. 11 del D.L. n. 50 del 24/04/2017 (conv. L. 96 del 21/06/2017);
- Provvedimento Direttore dell' Agenzia delle Entrate Prot. n. 140316 del 21/07/2017;

Riferimenti di prassi:

- Circolare Aifel Fondazione Anci del 28/06/2017



SONO DEFINIBILI (art. 11, co. 1)

- controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
- che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio;
- su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione;
- col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. 602/1973) calcolati al 60° giorno dopo la notifica dell'atto;
- escluse sanzioni collegate al tributo ed interessi di mora (art. 30 D.P.R. 602/1973)



AMBITO SOGGETTIVO (art. 11, co. 1)

- liti pendenti con controparte l'Agenzia delle Entrate
- ! AdE è parte del rapporto tributario in quanto titolare del tributo controverso, ma non è parte nel processo. (Es. impugnazione cartelle di pagamento IREPF in cui è stata convenuta Equitalia).
- con la conversione in legge del Decreto, inoltre, è stato esteso l'ambito soggettivo anche alle liti con controparte gli Enti territoriali, i quali recepiscano entro il 31/08/2017, nei loro regolamenti, tale definizione agevolata.



Sono escluse le controversie con controparte:

- Agenzia delle Dogane;
- Enti previdenziali: INPS, INAIL;
- altri Enti impositori territoriali (che non abbiano adottato l'istituto);
- Agenzia del Territorio: trattandosi di liti sul classamento e RC prive di importi definibili.

! Agenzia Entrate riscossione?



SOGGETTI CHE PRESENTANO LA DOMANDA (art. 11, co. 1)

- Il ricorrente in primo grado (che ha proposto l'atto introduttivo);
 - chi vi è subentrato. Es. eredi (con minore appeal);
 - chi ne ha la legittimazione. Es. Curatori fallimentari, Commissari per le procedure concorsuali;
 - Nuovi soggetti giuridici derivanti da trasformazioni ed altre operazioni straordinarie del soggetto inizialmente proponente il ricorso;
 - Ex soci delle Società estinte;
- ! Soggetto che riceve specifica delega: il difensore con idoneo mandato?**



AMBITO OGGETTIVO (art. 11, co. 3)

Sono definibili le controversie (tra i predetti soggetti) purché sussistano contestualmente due condizioni:

- ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro il 24/04/2017;
 - alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
- ! Solo in data 21 luglio u.s. è stato approvato il modello per la presentazione della domanda, ma non è ancora attivo il servizio web per tale trasmissione.



PROBLEMATICHE APPLICATIVE (art. 11, co. 3)

- ! ricorso in primo grado o in appello inammissibile? Valgono gli indirizzi (AdE) relativi alle precedenti definizioni delle liti della L. 289/2002 o della D.L. 98/2011?
- ! ! procedimenti pendenti in Cassazione che siano in attesa del deposito della sentenza. Non è ancora possibile presentare la domanda di definizione?



SEGUE: AMBITO OGGETTIVO (art. 11, co. 4)

- A differenza delle passate definizioni delle liti, non rileva la natura accertativa o liquidatoria dell'atto impugnato.
- Né vi sono limiti d'importo;

Co. 4: Sono escluse dalla definizione la controversie concernenti anche solo in parte:

Risorse tradizionali della UE: Dazi, accise e IVA all'importazione.

Somme dovute a titolo di recupero di Aiuti di Stato

Escluse anche:

- Controversie di valore indeterminato (es. accertamenti catastali)
o il cui atto impugnato non preveda importi a debito in contestazione (Es. liti riguardanti rimborso dei tributi);



L'ONERE DA DEFINIZIONE (art. 11, co. 1)

Per la definizione delle liti sono dovuti:

- l'intero ammontare dei tributi accertati oggetto di impugnazione in primo grado
 - ! accertamento di minor perdita d'esercizio senza recupero d'imposta?
 - ! somme indicate nell'avviso di accertamento per contributi previdenziali e ass.?
 - ! Sono esclusi dall'importo dovuto per la definizione *“gli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in particolare in caso di contestazione parziale dell'atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell'atto impugnato”*.
- Interessi ritardata iscrizione a ruolo conteggiati fino al 60 gg dalla notifica dell'atto impositivo (art. 20 D.P.R. 602/1973) attualmente pari al 4% annuo;
- NO sanzioni collegate al tributo;
- NO interessi di mora di cui all'art. 30 D.P.R. 602/1973, attualmente pari al 3,50% annuo



SEGUE: L'ONERE DA DEFINIZIONE (art. 11, co. 2)

le liti relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni NON collegate ai tributi sono definibili versando il 40% degli importi in contestazione.

Es. sanzioni per violazioni formali (non collegate al tributo) o da omessa compilazione quadro RW;

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione (A.c.A, mediazione o conciliazione);



MODALITA' DI PAGAMENTO (Art. 11, co. 5)

- Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di tre rate;
- Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano € 2.000,00.

SCADENZIARIO:

TERMINI DI PAGAMENTO	02 ottobre 2017	30 novembre 2017	30 giugno 2018
UNICA SOLUZIONE	INTERO IMPORTO		
DUE RATE	PRIMA RATA 40%	SECONDA RATA 60%	
TRE RATE	PRIMA RATA 40%	SECONDA RATA 40%	TERZA RATA 20%



PERFEZIONAMENTO (art. 11, co. 5)

- la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.
- Qualora non ci siano importi da versare, perché è stato assolto l'onere in corso di procedimento, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda
- La norma precisa che “al versamento degli importi dovuti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” (disposizioni in materia di ACA e conciliazione giudiziale).

Pertanto:

- Utilizzo F24 e possibilità di compensazione con crediti d'imposta.

“5.2 L'importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione ivi previsto”. AdE provvedimento Prot. n. 140316/2017



PERFEZIONAMENTO (art. 11, co. 5)

Nulla invece viene detto in relazione alla previsione sulla salvaguardia del lieve inadempimento nel pagamento rateale previsto dall'art. 15 ter D.P.R. 602/73 (carente versamento o ritardo inferiore a 7 gg nel versamento della prima rata; ritardato versamento delle rate successive alla prima ma entro la scadenza di quella successiva).

! Nel provvedimento dell'ADE prot. n. 140316/2017 non si fa riferimento a tale norma, cui però fa rinvio l'art. 8 del D.Lgs. 218/1997

*“c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19).
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis)”.*

! Sempre ai sensi dell'art. 15 ter – in caso omissivo o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, si decade dalla rateazione con iscrizione a ruolo degli importi dovuti con sanzioni maggiorate. Salvaguardia del perfezionamento?




PERFEZIONAMENTO CONDIZIONATO ALLA ROTTAMAZIONE RUOLI (art. 11, co. 5)

- Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 193/2016 (rottamazione cartelle), nei termini previsti dal comma 2 della stessa disposizione, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.
- Se è stata presentata domanda per accedere alla definizione dei carichi con Equitalia devo assolvere a tale adempimento per usufruire dell'agevolazione delle controversie tributarie.

!“manifestato la volontà” con la semplice presentazione della domanda?

Si è costretti a perfezionare la rottamazione dei ruoli (in prossima scadenza il 31 luglio p.v.);

- problemi connessi al mancato perfezionamento volontario o all'eventuale diniego ricevuto per tale definizioni.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.....TO BE CONTINUED